



“Rendiconto dell’esercizio 2024 dell’Istituto regionale per le Ville Tuscolane (I.R.Vi.T.)”

INDICE

1. IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO	pag. 3
2. ITER ISTRUTTORIO	pag. 4
IL PARERE DEL COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO CONTABILE	pag. 6

1. IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

Il rendiconto della gestione costituisce il momento conclusivo di un processo di programmazione ma anche di controllo. Se, infatti, il Bilancio di previsione rappresenta la fase iniziale della programmazione, nella quale vengono definite le linee strategiche della governance, il rendiconto della gestione costituisce la fase di verifica dei risultati conseguiti, necessaria per una valutazione di efficacia dell'azione condotta. Nello stesso tempo, il confronto tra il dato preventivo e quello consuntivo riveste un'importanza fondamentale nello sviluppo della programmazione, costituendo, infatti, un momento virtuoso per l'affinamento di tecniche e scelte da effettuare. Riveste carattere di grande importanza, pertanto, l'analisi di tali dati al fine di riscontrare scostamenti significativi volti a valutare le cause che hanno impedito la realizzazione in sede preventiva e, dunque, l'efficacia dell'azione politico-amministrativa.

I rendiconti degli enti e degli organismi strumentali della Regione in contabilità finanziaria, ivi incluse le agenzie regionali istituite ai sensi dell'articolo 54 dello Statuto regionale, ricompresi nel Gruppo Amministrazione Pubblica (GAP), sono redatti in conformità a quanto disposto dall'articolo 65 del d.lgs. 118/2011, con particolare riferimento ai principi previsti dall'articolo 17 del medesimo decreto, e **devono pervenire alla Regione entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello cui si riferiscono**, secondo quanto disposto dall'articolo 52, comma 1, della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11, (*legge di contabilità regionale*), accompagnati da una relazione illustrativa dell'attività svolta e dei risultati conseguiti, anche in termini finanziari, corredati dal parere dei rispettivi collegi dei revisori. Peraltro, ai sensi degli articoli 11 bis e 68 del d.lgs. 118/2011, il Consiglio regionale, come disposto dall'articolo 54, comma 1 della legge regionale n. 11 del 2020 (*comma modificato dall'articolo 3, comma 1, lettera e), della legge regionale 29 dicembre 2023, n. 23*) approva il bilancio consolidato con i propri enti e organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, ricompresi nel perimetro di consolidamento, entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello di riferimento.

Recependo le molteplici osservazioni del Comitato regionale di controllo contabile nella precedente e nella corrente legislatura in ordine al cronico inadempimento degli enti e degli organismi dipendenti in ordine al rispetto della tempistica nella adozione e nella trasmissione alle competenti Direzioni regionali (e conseguentemente all'organo di garanzia consiliare per l'espressione del parere di competenza) dei documenti contabili afferenti l'intero ciclo di bilancio, ai sensi di quanto disposto dalla legge regionale di contabilità 12 agosto 2020, n. 11, con **la legge regionale 29 dicembre 2023, n. 23, recante "Legge di Stabilità regionale 2024"** (proposta di legge n. 120 del 5 dicembre 2023 adottata dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 856 del 4 dicembre 2023), **l'articolo 3 concernente "Disposizioni in materia di approvazione dei bilanci degli enti strumentali", ha introdotto specifiche sanzioni a carico degli organi di amministrazione degli enti pubblici strumentali della Regione in caso di ritardo (e reiterato ritardo) nell'approvazione dei documenti di bilancio a decorrere:**

- a) **dall'approvazione del bilancio di previsione 2025-2027 (art. 3, comma 7, della l.r. 23/2023)**
- b) **dall'approvazione dei rendiconti relativi alla annualità 2023 (art. 3, comma 7, della l.r. 23/2023).**

Al riguardo va precisato che la decurtazione del trattamento economico degli organi amministrativi si applica, in caso di ritardo nella trasmissione dei documenti di bilancio, anche nei confronti dei Commissari degli Enti e l'inadempienza protratta per un periodo superiore a tre mesi costituisce causa di revoca secondo le disposizioni contenute nell'articolo 3, comma 6, della legge regionale 23/2023 e che “grava in capo agli organi di revisione di ciascun ente la vigilanza in ordine alla corretta applicazione delle decurtazioni previste alla lettera a). In particolare, gli organi di controllo, una volta che le disposizioni in questione diverranno efficaci, dovranno attestarne il rispetto all'interno della relazione predisposta in occasione del rendiconto annuale” come anche comunicato dalla Direzione Regionale Ragioneria Generale agli enti e ai rispettivi Revisori dei conti con nota n. 0042682 dell'11/01/2024, trasmessa per conoscenza, oltre alle Direzioni competenti per materia, anche al Comitato regionale di controllo contabile (nota acquisita in data 11/04/2024 al n. 0000780 del protocollo).

Con la citata legge regionale di stabilità 2024, n. 23 del 2023, sono state, altresì, apportate ulteriori modifiche alla legge regionale n. 11 del 2020: all'articolo 49 (Bilanci di previsione degli enti e degli organismi strumentali della Regione) e all'articolo 50 (Assestamento e variazioni dei bilanci annuali), posticipando il termine di trasmissione dei documenti contabili, ed è stato inserito il comma 53 bis (Riconciliazione partite creditorie/debitorie).

Si ritiene opportuno riportare che, in attuazione dell'articolo 3 della legge regionale 30 dicembre 2024, n. 22, “Modifica all'articolo 50 della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11, Legge di contabilità regionale, e successive modifiche” la Giunta regionale, con Deliberazione n. 41 del 30/01/2025, ha definito indirizzi e direttive per l'esercizio dell'attività di controllo e vigilanza sulle variazioni adottate dagli enti e dagli organismi strumentali della Regione.

2. ITER ISTRUTTORIO

Con nota n. 0756000 del 17/07/2026, acquisita in pari data dal Comitato regionale di controllo contabile al n. 0020202 del protocollo consiliare, la Direzione regionale Ragioneria Generale - Area Società controllate ed Enti pubblici dipendenti -, ai sensi dell'articolo 52 della legge Regionale n. 11/2020, **ha trasmesso il Decreto del Commissario Straordinario dell'Istituto regionale per le Ville Tuscolane (I.R.Vi.T.) Decreto del Commissario Straordinario n. 16 del 12/06/2026 (Decreto del Commissario che sostituisce, a tutti gli effetti, i precedenti decreti n. 6 del 19/03/2026 e n. 13 del 20/04/2026 di pari oggetto), Decreto trasmesso con nota acquisita in data 15/06/2026 al n. 0613213 del protocollo regionale, avente per oggetto “Approvazione conto consuntivo esercizio 2024”.**

Il Comitato regionale di controllo contabile rileva il ritardo nella adozione e nella trasmissione del Rendiconto per l'esercizio finanziario 2024 dell'Istituto regionale per le Ville Tuscolane (I.R.Vi.T.), ritardo, peraltro, evidenziato nella seduta nella seduta n. 4 del 30 luglio 2025 in merito al parere di competenza espresso sui “Rendiconti degli enti e degli organismi dipendenti della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2024”.

Con riferimento alle disposizioni contenute all'art. 3 della legge regionale 29 dicembre 2023, n. 23, recante "*Legge di stabilità regionale 2024*", la Direzione regionale Ragioneria Generale, con nota n. 0042682 dell'11/01/2024, aveva richiamato l'attenzione degli enti strumentali, degli organi di revisione contabile e delle Direzioni competenti per materia che in caso di mancata o incompleta trasmissione dei documenti di bilancio per un periodo superiore a tre mesi, è stabilita la decadenza dell'organo di amministrazione e il commissariamento dell'ente (*Artt. 49 comma 2 bis, 50 comma 2 bis e 52 comma 2 bis della l.r. 11/2020, così come modificati dall'art. 3 della l.r. 23/2023*). Se l'Ente risulta già commissariato, l'inadempienza protratta per un periodo superiore a tre mesi costituisce causa di revoca del Commissario in carica (*art. 3, comma 6, della l.r. 23/2023*). La sanzione in questione si applica per gli Enti in indirizzo a decorrere dall'approvazione dei rendiconti relativi alla annualità 2023 (*art. 3, comma 7, della l.r. 23/2023*).

Il Comitato regionale di controllo contabile prende atto del parere di regolarità contabile espresso dalla Direzione regionale Ragioneria Generale con nota n. 0637832 del 22/06/2026 e del parere positivo espresso dalla competente Direzione Regionale Cultura, Politiche Giovanili e della Famiglia, Pari Opportunità, Servizio Civile con nota n. 0754871 del 17/07/2026.

Il Comitato regionale di controllo contabile prende atto, altresì, di quanto disposto dall'art. 3, comma 6, della legge regionale n. 23/2023 (*Se l'Ente risulta già commissariato, l'inadempienza protratta per un periodo superiore a tre mesi costituisce causa di revoca del Commissario in carica*) atteso che ai sensi dell'art. 3, comma 7, della legge regionale n. 23/2023 "*la sanzione in questione si applica per gli Enti in indirizzo a decorrere dall'approvazione dei rendiconti relativi alla annualità 2023*".

Il Commissario straordinario dell'I.R.Vi.T., era stato nominato con Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00125 del 07 luglio 2023, successivamente sostituito con Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00187 del 22 novembre 2024 e ulteriormente prorogato con Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00083 del 20 giugno 2025.

Il nuovo Commissario straordinario è stato nominato con Decreto del Presidente della Regione Lazio 12 dicembre 2025, n. T00201.

IL PARERE DEL COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO CONTABILE

Il Comitato regionale di controllo contabile

nella seduta n. 1 del 27 luglio 2026,

PRESO ATTO:

- che l'Istituto regionale per le Ville Tuscolane (I.R.Vi.T.) non ha trasmesso alla Regione il Rendiconto 2024 entro il termine del 31 marzo 2025 e che, pertanto, sotto il profilo oggettivo, si è verificata l'inosservanza del termine previsto dall'art. 52, comma 1, della legge di contabilità regionale 12 agosto 2020, n. 11;
- che la Direzione regionale Ragioneria Generale ha espresso il parere di regolarità contabile con nota n. 0637832 del 22/06/2026 e la Direzione Regionale Cultura, Politiche Giovanili e della Famiglia, Pari Opportunità, Servizio Civile, competente per materia, ha espresso parere positivo con nota n. 0754871 del 17/07/2026;

ai sensi dell'articolo 52, comma 2, della legge regionale 12 agosto 2020, n.11,

esprime

all'unanimità (favorevoli: la Presidente Mattia; Berni; Mitrano; Neri)

PARERE FAVOREVOLE

sul *"Rendiconto dell'esercizio finanziario 2024 dell'Istituto regionale per le Ville Tuscolane (I.R.Vi.T.)"*.

Composizione del Co.re.co.co.

Presidente Eleonora MATTIA

Componente Eleonora BERNI

Componente Cosmo MITRANO

Componente Nazzareno NERI

Componente Marietta TIDEI